

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 581/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 619 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimo BIELLI, Davide USEPI, Giovanni IMPERI, Giuseppe LUCARELLI e delle società ASD POLISPORTIVA MONTORIO ROMANO e ASD BRICTENSE avente ad oggetto la seguente condotta:

Massimo BIELLI, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Dirigente della società ASD BRICTENSE, in violazione dell'art. 4 co.1 del Codice di Giustizia Sportiva ovvero del dovere fatto ad ogni soggetto dell'ordinamento federale di osservare i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, per aver in concorso e di concerto con il Presidente della società ASD POLISPORTIVA MONTORIO ROMANO Sig. Giovanni IMPERI e in occasione dell'avvenuta presentazione ad opera di quest'ultima società di una memoria difensiva datata 02.12.2025 e indirizzata al Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Rieti, chiamato a deliberare in merito all'avvenuta sospensione della gara MONTORIO vs BRICTENSE del 29.11.25 da parte dell'arbitro AE Dalmi BACO in ragione dell'aggressione fisica subita ad opera di un tesserato della società ospitante, provveduto a sottoscrivere, così da attribuirsi la paternità e vincolarsi al relativo contenuto, alla presenza del Presidente della ASD POLISPORTIVA MONTORIO ROMANO Sig. Giovanni IMPERI e presso il centro sportivo della stessa, una dichiarazione scritta già precompilata, in quanto in precedenza predisposta da parte dello stesso IMPERI, a valere quale testimonianza dell'avvenuta diretta percezione dei fatti e degli accadimenti in essa narrati, rivelatasi in esito alle risultanze istruttorie dal contenuto mendace e fallace quanto alle circostanze in essa indicate secondo cui poco dopo l'inizio del secondo tempo della gara l'arbitro avrebbe colpito con "veemenza all'altezza del torace scaraventandolo sulla rete di recinzione del campo" un tesserato della ASD POLISPORTIVA MONTORIO ROMANO mentre al termine della stessa il Commissario di campo (recte: l'Osservatore arbitrale) avrebbe rimproverato l'arbitro ad alta voce per aver avuto "un comportamento inadeguato e aggressivo" per tutta la partita. In tal modo attentando e ponendo in pericolo il corretto e ordinato svolgimento della giustizia sportiva per essere stata tale dichiarazione testimoniale scritta potenzialmente idonea a sviare e indurre in errore il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Rieti;

Davide USEPI, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Dirigente della società ASD BRICTENSE, in violazione dell'art. 4 co.1 del Codice di Giustizia Sportiva ovvero del dovere fatto ad ogni soggetto dell'ordinamento federale di osservare i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, per aver in concorso e di concerto con il Presidente della società ASD POLISPORTIVA MONTORIO ROMANO Sig. Giovanni IMPERI e in occasione dell'avvenuta presentazione ad opera di quest'ultima società di una memoria difensiva datata 02.12.2025 e indirizzata al Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Rieti, chiamato a deliberare in merito all'avvenuta sospensione della gara MONTORIO vs BRICTENSE del 29.11.25 da parte dell'arbitro AE Dalmi BACO in ragione dell'aggressione fisica subita ad opera di un tesserato

della società ospitante, provveduto a sottoscrivere, così da attribuirsi la paternità e vincolarsi al relativo contenuto, alla presenza del Presidente della ASD POLISPORTIVA MONTORIO ROMANO Sig. Giovanni IMPERI e presso il centro sportivo della stessa, una dichiarazione scritta già precompilata, in quanto in precedenza predisposta da parte dello stesso IMPERI, a valere quale testimonianza dell'avvenuta diretta percezione dei fatti e degli accadimenti in essa narrati, rivelatasi in esito alle risultanze istruttorie dal contenuto mendace e fallace quanto alle circostanze in essa indicate secondo cui poco dopo l'inizio del secondo tempo della gara l'arbitro avrebbe colpito con "veemenza all'altezza del torace scaraventandolo sulla rete di recinzione del campo" un tesserato della ASD POLISPORTIVA MONTORIO ROMANO mentre al termine della stessa il Commissario di campo (recte: l'Osservatore arbitrale) avrebbe rimproverato l'arbitro ad alta voce per aver avuto "un comportamento inadeguato e aggressivo" per tutta la partita. In tal modo attentando e ponendo in pericolo il corretto e ordinato svolgimento della giustizia sportiva per essere stata tale dichiarazione testimoniale scritta potenzialmente idonea a sviare e indurre in errore il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Rieti;

Giovanni IMPERI, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD POLISPORTIVA MONTORIO ROMANO, in violazione dell'art. 4 co.1 del Codice di Giustizia Sportiva ovvero del dovere fatto ad ogni soggetto dell'ordinamento federale di osservare i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, per aver in concorso e di concerto con i Sig.ri Massimo BIELLI, Davide USEPI e Giuseppe LUCARELLI, i primi due dirigenti della società ASD BRICITENSE e il terzo dirigente della ASD POLISPORTIVA MONTORIO ROMANO, nel corpo della memoria difensiva a propria firma, datata 02.12.25, prodotta dalla società ASD POLISPORTIVA MONTORIO ROMANO al Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Rieti al fine di confutare e contrastare quanto indicato nel proprio rapporto di gara dall'arbitro AE Dalmi BACO che ebbe a dirigere l'incontro MONTORIO vs BRICITENSE disputato in data 29.11.25 e dallo stesso sospeso pochi minuti dopo l'inizio del secondo tempo per una aggressione fisica subita da un calciatore della squadra ospitante:

a) affermato circostanze, quali quella che l'arbitro "ha colpito all'altezza del torace scaraventandolo sulla rete di recinzione il minore F.M." e quella che il medesimo avrebbe assunto per tutta la gara un atteggiamento ingiustificatamente aggressivo come "evidenziato alla fine della partita anche dallo stesso Commissario di campo", rivelatesi in esito alle risultanze istruttorie non veritiere;

b) prodotto, a corredo di tale memoria e al fine di comprovare le anzidette non veritiere circostanze e, quindi, di fornire supporto e ammantare di veridicità la propugnata tesi difensiva volta a screditare quanto refertato dall'arbitro nel proprio rapporto di fine gara, n. 3 dichiarazioni testimoniali a firma dei sopra indicati tre tesserati risultate, sempre all'esito degli accertamenti istruttori eseguiti, essere state da lui stesso predisposte quanto al loro contenuto dichiarativo ed essere state poi fatte sottoscrivere già precompilate dai rispettivi firmatari. In tal modo attentando e ponendo in pericolo il corretto e ordinato svolgimento della giustizia sportiva per essere state, quella memoria e quelle dichiarazioni testimoniali poste a corredo della stessa, potenzialmente idonee a sviare e indurre in errore il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Rieti;

Giuseppe LUCARELLI, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Dirigente della società ASD POLISPORTIVA MONTORIO ROMANO, in violazione dell'art. 4 co.1 del Codice di Giustizia Sportiva ovvero del dovere fatto ad ogni soggetto dell'ordinamento federale di osservare i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, per aver in concorso e di concerto con il Presidente della società ASD

POLISPORTIVA MONTORIO ROMANO Sig. Giovanni IMPERI e in occasione dell'avvenuta presentazione ad opera di quest'ultima società di una memoria difensiva datata 02.12.2025 e indirizzata al Giudice Sportivo Territoriale di Rieti chiamato a deliberare in merito all'avvenuta sospensione della gara MONTORIO vs BRICTENSE del 29.11.25 da parte dell'arbitro AE Dalmi BACO in ragione dell'aggressione fisica subita ad opera di un tesserato della società ospitante, provveduto a sottoscrivere, così da attribuirsi la paternità e vincolarsi al relativo contenuto, alla presenza del Presidente della ASD POLISPORTIVA MONTORIO ROMANO Sig. Giovanni IMPERI e presso il centro sportivo della stessa una dichiarazione scritta già precompilata, in quanto in precedenza predisposta da parte dello stesso IMPERI, a valere quale testimonianza dell'avvenuta diretta percezione dei fatti e degli accadimenti in essa narrati, rivelatasi in esito alle risultanze istruttorie dal contenuto mendace e fallace quanto alla circostanza in essa indicata secondo cui al termine della gara il Commissario di campo (recte: l'Osservatore arbitrale) avrebbe rimproverato l'arbitro ad alta voce per aver avuto "un comportamento inadeguato e aggressivo" per tutta la partita. In tal modo attentando e ponendo in pericolo il corretto e ordinato svolgimento della giustizia sportiva per essere stata tale dichiarazione testimoniale scritta potenzialmente idonea a sviare e indurre in errore il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Rieti;

ASD POLISPORTIVA MONTORIO ROMANO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i menzionati comportamenti ascrivibili ai predetti Sig.ri Giovanni IMPERI e Giuseppe LUCARELLI nella propria rispettiva qualità, all'epoca dei fatti, di Presidente e Dirigente della società;

ASD BRICTENSE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i menzionati comportamenti ascrivibili ai predetti Sig.ri Massimo BIELLI e Davide USEPI nella propria reciproca qualità di Dirigenti della società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Massimo BIELLI,
 - Sig. Davide USEPI,
 - Sig. Giovanni IMPERI,
 - Sig. Giuseppe LUCARELLI,
 - Società ASD POLISPORTIVA MONTORIO ROMANO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giovanni Imperi,
 - Società ASD BRICTENSE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Maurizio Nobili;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Massimo BIELLI,
 - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Davide USEPI,
 - 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni IMPERI,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe LUCARELLI,

- € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD POLISPORTIVA MONTORIO ROMANO,
- € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD BRICTENSE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 GIUGNO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina